


IL CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

A CURA SEGRETARIO GENERALE E
RESPONSABILE PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE
DOTT.SSA MARIA DI MATTEO

L'EVOLUZIONE DEL SISTEMA DEI CONTROLLI

CONTROLLI ISPETTIVI

Atti adottati dagli organi di governo
(Consiglio, Giunta, Sindaco)



**Giunta Provinciale
Amministrativa (fino al '71)**
controlli di legittimità e merito

Co.Re.Co – (dal 1971)
controlli di legittimità



esterni che costituivano fasi integrative dell'efficacia – gli atti diventavano e

del segretario
comunale

RIFORME ANNI 90 ed EVOLUZIONE SISTEMA CONTROLLI

LEGGE 142/1990

D.LGS 23/1993

LEGGE 127/1997

D.LGS 286/98

D.LGS 267/2000 (TUEL)

LEGGE COSTITUZIONALE 3/2001 – RIFORMA TIT. V COST.

Superamento controlli di legittimità sugli atti amministrativi:

- soppressione parere di legittimità del segretario comunale su atti amministrativi;
- soppressione Co.Re.Co.

Introduzione sistema di controlli interni

CONTROLLI INTERNI

T.u.e.l. 267/00

capo III – Controlli interni

art. 147 (prima della riforma d.l. 174/2012)

Gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia normativa ed organizzativa, individuano strumenti e metodologie adeguati a:

garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa (**controllo di regolarità amministrativo-contabile**);

verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati (**controllo di gestione**).

valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale (**valutazione dirigenza**)

valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti (**controllo strategico**).

LA RIFORMA DEI CONTROLLI ATTUATA CON IL D.L. 174/2012

Sull'onda di recenti fatti di cronaca che hanno interessato in particolare le Regioni



è emersa la necessità di individuare strumenti che assicurino il presidio sul sistema amministrativo nel suo complesso, al fine di garantire il corretto utilizzo delle risorse pubbliche.

Decreto legge **174/2012**
cd. “Salva Italia”,
convertito in legge 7 dicembre **2012 n 213**



obiettivo del provvedimento è quello di migliorare l'azione amministrativa e di conseguenza creare le condizioni per un corretto uso del denaro pubblico attraverso un rafforzamento del sistema dei controlli interni. Vengono potenziati controlli già esistenti e introdotte nuove tipologie di controllo. Viene rafforzato il controllo della Corte dei Conti.

IL NUOVO CAPO III DEL TUEL (CONTROLLI INTERNI)

ART. 147 – TIPOLOGIA DI CONTROLLI INTERNI

- 1) **CONTROLLO AMMINISTRATIVO CONTABILE:** Gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, individuano strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

- 2) **CONTROLLO DI GESTIONE:** è volto a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati

- 3) **CONTROLLO STRATEGICO:** è finalizzato a valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti

....segue: art. 147 d.lgs. 267/00

4) CONTROLLO DEGLI EQUILIBRI FINANZIARI: è finalizzato a garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno, mediante l'attività di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario, nonché l'attività di controllo da parte dei responsabili dei servizi;

5) CONTROLLO SUGLI ORGANISMI GESTIONALI ESTERNI E SULLE SOCIETA' PARTECIPATE NON QUOTATE: è finalizzato verificare, attraverso l'affidamento e il controllo dello stato di attuazione di indirizzi e obiettivi gestionali, anche in riferimento all'articolo 170, comma 6, la redazione del bilancio consolidato, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità degli organismi gestionali esterni dell'ente.

6) CONTROLLO DELLA QUALITA' DEI SERVIZI: è volto a garantire il controllo della qualità dei servizi erogati, sia direttamente, sia mediante organismi gestionali esterni, con l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'ente.

IL NUOVO CAPO IV DEL TUEL CONTROLLI ESTERNI SULLA GESTIONE – art. 148 tuel

Il Sindaco
avvalendosi del
Direttore generale



predispone un **referto** sulla regolarità della gestione, sull'efficacia e sull'adeguatezza del sistema dei controlli interni e lo invia semestralmente alla sezione Regionale della Corte dei Conti



La **Corte dei Conti** verifica semestralmente la legittimità e la regolarità delle gestioni, nonché il funzionamento dei controlli interni....

...segue: IL NUOVO CAPO IV DEL TUEL CONTROLLI ESTERNI SULLA GESTIONE – art. 148 bis



Bilancio preventivo
Conto consuntivo

La Sezione regionale di controllo Corte dei Conti verifica il rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti.

CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Art. 147 bis

controllo regolarità amministrativa e contabile preventivo:

Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. Il controllo contabile è effettuato dal responsabile del servizio finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria - **vedi art. 49 - tuel**

controllo regolarità amministrativa successivo:

2. Il controllo di regolarità amministrativa è inoltre assicurato, nella fase successiva, secondo principi generali di **revisione aziendale** e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente, sotto la direzione del segretario, in base alla normativa vigente. Sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento.

IL NUOVO ART. 49 TUEL

il d.l. 174/2012 ha riscritto l'art. 49 del d.lgs 267/00 “parere dei responsabili dei servizi”.

art. 49 (prima delle modifiche)

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
2. Nel caso in cui l'Ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.
- 3 I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

Art. 49 d.lgs. 267/00 – testo vigente

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora **comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente**, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'Ente, in relazione alle sue competenze.
3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.
4. Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione.

CONTROLLO PREVENTIVO SU DELIBERE



Comune di Modena

**proposta
DELIBERA**
C.C.
G.C.

.....
.....

Parere regolarità tecnica del responsabile del servizio

Parere regolarità contabile responsabile di ragioneria relativamente ad atti che comportano riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente



adozione
Consiglio
Giunta



Comune di Modena

DELIBERA
C.C.
G.C.

.....
.....

Inoltre il controllo è altresì assicurato dal **Segretario Comunale** attraverso la partecipazione con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle sedute degli organi collegiali.

CONTROLLO PREVENTIVO SU DETERMINE

“Parere regolarità tecnica” - “Attestazione regolarità”

Tenuto conto che il soggetto che deve esprimere il parere di regolarità tecnica e quello che deve adottare il provvedimento coincidono, nelle determine è **preferibile inserire nel provvedimento un'attestazione apposita**, anche tenuto conto che, ai sensi dell'art. 5 L. 241/90, il responsabile del procedimento investito dell'istruttoria può essere un soggetto diverso dal dirigente competente all'adozione dell'atto.



Visto attestante copertura finanziaria

DETERMINE COMUNE DI MODENA “ATTESTAZIONE” REGOLARITA' TECNICA



Premesse:

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs.267/2000;

Dispositivo:

determina


-;
-;

- di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000


CONTROLLI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA SUCCESSIVI

determine di
impegno
contratti
altri atti
amministrativi

(atti già adottati)




Estrazione casuale
con motivate
tecniche di
campionamento



Attività di controllo
a cura Segretario
Comunale
sul campione
estratto



Relazione sulle
risultanze del
controllo
eventuali **direttive**
a cui conformarsi
in caso di irregolarità



Dirigenti
Revisori dei conti
Nucleo di Valutazione
Consiglio comunale
(comunicazioni periodiche)

CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA NEL COMUNE DI MODENA

Delibera di Consiglio comunale n. 10 del 2013 -
“approvazione regolamento dei controlli interni;

Delibera di Giunta n. 108 del 03/04/2013 - “approvazione
indirizzi per il controllo successivo da parte del Segretario
Generale;

Provvedimento del Segretario Generale PG. 84664 dell'
8/07/2013 – approvazione del Piano di Auditing “Primo
semestre 2013” della costituzione del gruppo di lavoro e dei
criteri di selezione del campione.

REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI COMUNE DI MODENA - Art. 13 – Modalità di controllo nella fase successiva

1. Il controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva all'adozione degli atti, da svolgersi secondo i principi generali di revisione aziendale, è posto sotto la direzione del Segretario generale.
2. Le attività di controllo successivo di regolarità amministrativa hanno la finalità di monitorare e verificare la regolarità e la correttezza delle procedure e degli atti adottati, nonché di migliorare la qualità degli atti amministrativi.
3. Sono soggette al controllo successivo le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e le altre tipologie di atti amministrativi individuate dalla Giunta comunale. Il Segretario generale definisce con proprio atto, sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta comunale, le modalità operative del controllo e sceglie, secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento, gli atti da sottoporre a controllo.

.....SEGUE: REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI COMUNE DI MODENA - Art. 13 – Modalità di controllo nella fase successiva

Il controllo avviene sulla base dei seguenti indicatori:

- a) rispetto delle normative vigenti esterne ed interne all'Ente;
- b) correttezza formale e regolarità delle procedure;
- c) conformità al programma di mandato, agli atti di programmazione e agli atti di indirizzo;
- d) rispetto dei tempi procedurali.

5. I controlli sono effettuati su un congruo insieme di atti, determinato in percentuale sul numero complessivo degli stessi e tale da costituire una base sufficientemente indicativa per il controllo da effettuare.

6. Le risultanze delle attività del controllo successivo di regolarità amministrativa confluiscono in relazioni scritte, contenenti valutazioni ed eventuali proposte sugli atti sottoposti ad esame, nonché in direttive di conformazione particolari in relazione alle eventuali difformità riscontrate negli atti adottati ovvero generali in relazione alle categorie di atti sottoposte al controllo.

.....SEGUE: REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI COMUNE DI MODENA - Art. 13 – Modalità di controllo nella fase successiva

7. Le risultanze del controllo di cui al presente articolo sono trasmesse periodicamente, a cura del Segretario generale, al Sindaco, alla Giunta, al Consiglio comunale, al Direttore generale, ai Dirigenti, al Collegio dei revisori dei conti e al Nucleo di valutazione.

8. Il Collegio dei revisori dei conti vigila, nella fase successiva, sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente secondo le norme del regolamento di contabilità.

CONTROLLI SUCCESSIVI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE

OBIETTIVI

Monitorare e verificare la regolarità e la correttezza delle procedure e degli atti adottati;

Migliorare la qualità degli atti amministrativi;

Collaborare nell'omogeneizzazione delle procedure tra i diversi Settori dell'Ente;

Prevenire le patologie oltre che scoprirle attuando un controllo di tipo **collaborativo**.

METODOLOGIA

Definizione dei CPA (Centri di produzione amministrativa)

Definizione famiglie atti;

Definizione check list di controllo;

Definizione griglie di valutazione;

Analisi atti prodotti dall'ente nel primo semestre per attribuzione corretta alle famiglie;

Selezione campione casuale mediante l'utilizzo del software Auditing PA;

Esecuzione controllo;

Elaborazione dei risultati.

UNIVERSO DA CUI È STATO ESTRATTO IL CAMPIONE

Contratti	120
Determine senza Impegno di Spesa	188
Disposizione di Liquidazione	3623
Determine di Affidamento Incarichi	47
Determina Affidamento Diretto in Economia	45
Determina Affidamento Procedura Aperta	4
Determina Affidamento Procedura Ristretta	0
Determina Affidamento Procedura Negoziata	25
Determine con Impegno di Spesa	252

NUMERO DI ATTI SELEZIONATI

Contratti	3
Determine senza Impegno di Spesa	3
Disposizione di Liquidazione	21
Determine di Affidamento Incarichi	2
Determina Affidamento Diretto in Economia	2
Determina Affidamento Procedura Aperta	1
Determina Affidamento Procedura Ristretta	0
Determina Affidamento Procedura Negoziata	2
Determine con Impegno di Spesa	6
Atti trasmessi su cartaceo con nota del 24/05/2013 prot. n. 64626/2013 dal Settore Politiche Sociali, Sanitarie, Abitative - Ufficio Sanità	12
Totale atti controllati	52

CONTENUTI DEL CONTROLLO

Coerenza di destinazione delle risorse: la spesa disposta deve essere coerente con la programmazione di bilancio;

Conformità ai vincoli di finanza pubblica: verifica della presenza di attestazione del rispetto dei vincoli medesimi;


Compatibilità delle modalità di esecuzione contabile: il provvedimento deve prevedere modalità di esecuzione compatibili con le disposizioni normative fiscali e previdenziali;

Rispetto dei termini procedurali: l'atto è adottato nel rispetto dei tempi procedurali previsti dalla legge o e/o dalla regolamentazione interna;

Publicità: il provvedimento deve essere comunicato all'esterno o pubblicato.

N.B: Il controllo avviene, nel rispetto delle modalità sopra riepilogate, in maniera differenziata secondo la tipologia di atto, tenendo conto che ciascun atto è soggetto preventivamente a controlli diversificati (controllo amministrativo preventivo, controllo contabile preventivo, parere contabile, ecc.)

ESITI DEL CONTROLLO



GRAZIE PER L'ATTENZIONE

CONTROLLO REVISORI DEI CONTI

Art. 239. Funzioni dell'organo di revisione: (modificato dalla legge 213/2012)

1. L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni:

a) attività di collaborazione con l'organo consiliare secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento;

b) pareri, con le modalità stabilite dal regolamento, in materia di:

1) strumenti di programmazione economico-finanziaria;

2) proposta di bilancio di previsione verifica degli equilibri e variazioni di bilancio;

3) modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni;

4) proposte di ricorso all'indebitamento;

5) proposte di utilizzo di strumenti di finanza innovativa, nel rispetto della disciplina statale vigente in materia;

6) proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni;

7) proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali;